ACCORDO DI COLLABORAZIONE ex art. 15 della Legge n. 241/90 TRA IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E L' AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI PARMA, all. parte integrante e sostanziale dell'ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE ISTITUZIONALE TRA IL COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI (CORECOM) E L'UNIONE DELLE PROVINCE EMILIANO-ROMAGNOLE (UPI EMILIA-ROMAGNA), FINALIZZATO ALLA DIFFUSIONE SUL TERRITORIO REGIONALE DI POSTAZIONI CONCILIAWEB PRESSO LE AMMINISTRAZIONI PROVINCIALI, approvato con deliberazione Corecom n. 205/2020

Il CORECOM Emilia-Romagna (di seguito: Corecom), con sede in Bologna, V. le Aldo Moro, n. 44, rappresentato, nel presente atto, dal suo Dirigente, Dott.ssa Rita Filippini, delegata alla sottoscrizione del presente accordo con delibera del Corecom n. 205 del 22 dicembre 2020

е

l'Amministrazione provinciale di Parma con sede in Parma rappresentata, nel presente atto, dal Vicesegretario Generale e Dirigente del Servizio "Affari Generali-Stazione Unica Appaltante-Anticorruzione e Trasparenza-Provveditorato Economato", Dott. Ugo Giudice, delegato alla sottoscrizione del presente Accordo con Decreto Presidenziale n. 24 del 11/02/2021

Premesso che:

- la legge regionale 30 gennaio 2001, n. 1 disciplina l'"Istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni (Corecom)", in attuazione della legge n. 249 del 1997 che ha istituito l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM) con competenze relative all'intero sistema delle comunicazioni; il Corecom è titolare, a livello regionale, di funzioni di governo, garanzia e controllo in tema di comunicazioni; esercita altresì funzioni delegate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni (AGCOM), stabilite dalla Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate sottoscritta il 28 dicembre 2017 dal Presidente dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni AGCOM, dal Presidente della Regione Emilia-Romagna e dal Presidente del Corecom Emilia-Romagna;
- le procedure di risoluzione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche sono disciplinate, in attuazione della legge 249 del 1997, da regolamenti di AGCOM;
- in particolare, la citata Convenzione, per l'esercizio di funzioni delegate in tema di comunicazioni sottoscritta nel dicembre 2017 all'art. 5 comma 1 lettera d), ha attribuito al Corecom l'esercizio delle funzioni delegate riguardanti lo svolgimento del tentativo di conciliazione nelle controversie fra ente gestore del servizio di comunicazioni elettroniche ed utenti, ai sensi del Capo II della delibera Agcom n. 173/07/CONS, recante "Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti", delegate al Corecom Emilia-Romagna;



- i cittadini utenti di servizi di telefonia che abbiano controversie con i gestori dei servizi, prima di adire l'autorità giudiziaria, devono esperire un tentativo obbligatorio di conciliazione innanzi al Corecom; nell'esercizio di tali funzioni, il Corecom ha potuto favorire accordi di conciliazione tra operatori ed utenti che hanno consentito a questi ultimi il riconoscimento di indennizzi o il rimborso di costi indebitamente versati, fruendo di un servizio del tutto gratuito, ma ancora poco conosciuto a livello territoriale;
- con l'entrata in funzione, il 23 luglio 2018, della nuova piattaforma centralizzata AGCOM, denominata ConciliaWeb, le procedure di gestione delle controversie sono state completamente informatizzate ed è entrata in vigore una nuova disciplina contenuta nei Regolamenti approvati con delibere AGCOM n. 203/18/CONS (subentrata alla delibera n. 173/07/CONS), n. 339/18/CONS e infine n. 347/18/CONS recante, quest'ultima, i nuovi "indennizzi applicabili alla definizione delle controversie tra utenti e operatori di comunicazioni elettroniche";

Considerato altresì che:

- il Corecom ha individuato, con delibera n. 133 del 14 settembre 2020 e s. m. i. di approvazione del "Programma di attività per l'anno 2021", tra i propri obiettivi, enunciato al punto 2.1, quello della "Prosecuzione della sottoscrizione di convenzioni con le Amministrazioni locali dell'Emilia- Romagna per la diffusione del servizio ConciliaWeb a tutela degli utenti deboli". Il Corecom intende proseguire nella linea di promozione dei servizi decentrati, con l'obiettivo di attivare, presso ogni capoluogo di Provincia, una postazione ove i cittadini possano ricevere adeguata assistenza per l'inserimento delle proprie istanze e per lo svolgimento delle udienze di conciliazione, per realizzare almeno un punto di accesso alla piattaforma in ogni territorio provinciale;
- la suddetta deliberazione del CORECOM prevede di stanziare, nel triennio 2021-2023 risorse al capitolo 10406 "Trasferimenti correnti ad Amministrazioni locali" per finanziare gli accordi relativi all'istituzione ed estensione degli sportelli decentrati presso le amministrazioni locali;
- la stessa delibera AGCOM n. 203/18/CONS già citata prevede, alla lettera a), che "mediante futuri accordi con enti territoriali e/o altri enti, sarà possibile creare una rete di punti di accesso periferici, per assicurare la maggior diffusione possibile di luoghi fisici onde indirizzare gli utenti non informatizzati" per l'utilizzo della piattaforma ConciliaWeb, indispensabile per la tutela dei loro diritti e ragioni nei confronti di gestori telefonici;
- la delibera dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea legislativa n. 56 del 10/09/2020 recante "AVVIO CICLO DELLA PERFORMANCE DELLA XI LEGISLATURA: APPROVAZIONE PIANO DELLA PERFORMANCE 2020-2022 DELLA DIREZIONE GENERALE ASSEMBLEA LEGISLATIVA", ed in particolare il punto 2.2.4 dell'Allegato 1) e la successiva deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 7 del 04/02/2021 recante "APPROVAZIONE PIANO



DELLA PERFORMANCE 2021-2023 E PIANO ORGANIZZATIVO DEL LAVORO AGILE (POLA) 2021-2023 DELLA DIREZIONE GENERALE - ASSEMBLEA LEGISLATIVA", che - in attuazione dell'"Obiettivo strategico" di "Rafforzamento delle attività del Comitato regionale delle comunicazioni (Co.re.com) a supporto dei diritti dei cittadini, dei consumatori e delle imprese, anche del settore dell'editoria" (punto 2.2 dell'Allegato 1) - ha individuato, come obiettivo operativo al punto 2.2.3 gli "Accordi con Enti locali per promuovere sportelli decentrati ConciliaWeb" prevedendo come target l'ampliamento degli enti locali aderenti agli accordi;

- il Corecom Emilia-Romagna e la Provincia di Parma perseguono, negli ambiti sopra richiamati, obiettivi comuni di interesse pubblico e possono realizzare una cooperazione finalizzata ad agevolare la diffusione sul territorio regionale di postazioni ConciliaWeb, la piattaforma telematica, obbligatoria ed esclusiva, per le conciliazioni;

Premesso altresì che:

- l'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- la creazione di sinergie tra amministrazioni su materie di interesse comune è una delle priorità per i soggetti in premessa perché permette di mettere a sistema informazioni, dati e conoscenze, in un progetto unitario in cui gli sviluppi sono resi fruibili a ciascuno dei soggetti per i successivi interventi volti a soddisfare efficacemente gli interessi pubblici primari attribuiti dalla legge a ciascuna;

Si conviene e stipula quanto segue:

Art. 1

Premessa

1. Tutto quanto in premessa è parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

Obiettivo

1. Il presente Accordo, ai sensi e per gli effetti dell'art 15 della Legge n. 241/90, disciplina il rapporto di collaborazione tra il Corecom e la Provincia di Parma per il rafforzamento della tutela dei diritti dei cittadini attraverso la realizzazione di sportelli decentrati territoriali per l'attività di informazione e supporto ai cittadini nell'utilizzo della piattaforma ConciliaWeb, per la risoluzione online delle controversie tra utenti e



gestori dei servizi di telefonia.

2. Il servizio presso gli sportelli decentrati consiste nell'assistenza agli utenti che, nell'ambito di procedure di conciliazione di controversie con gestori di servizi di telefonia, debbano accreditarsi sulla piattaforma ConciliaWeb o operare al suo interno.

Art. 3

Attività ed impegni reciproci

- 1. La Provincia di Parma, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:
- a) ad individuare uno spazio adeguato all'accoglienza degli utenti, dotato delle infrastrutture tecniche necessarie all'installazione e al funzionamento della postazione di lavoro fornita dal Corecom Emilia-Romagna in comodato d'uso gratuito;
- b) ad individuare nella propria organizzazione uno o più dipendenti da destinare alle attività di accoglienza agli utenti, di custodia e supervisione della strumentazione, di supporto e assistenza agli utenti e alle attività richieste per la corretta fruizione del servizio;
- c) l'apertura al pubblico della postazione attrezzata per accedere al servizio ConciliaWeb con l'assistenza del personale provinciale sarà assicurata ogni settimana, nelle giornate di martedì pomeriggio, dalle 14:30 alle 16:30 (n. 2 ore) e venerdì mattina, dalle 9:00 alle 11:00 (n. 2 ore), per n. 4 ore settimanali complessive;
- d) a garantire la presenza in servizio dei dipendenti individuati nei giorni e negli orari convenuti per lo svolgimento dei servizi;
- e) a garantire l'intervento di un tecnico informatico nei giorni e negli orari di svolgimento dei servizi, al fine di risolvere eventuali guasti o malfunzionamenti della strumentazione;
- f) dare adeguata informazione del servizio all'utenza.
- 2. Il Corecom, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna:
- a) a promuovere un percorso di formazione per gli operatori individuati dall' Amministrazione provinciale di Parma per lo svolgimento dei servizi previsti dal presente accordo;
- b) a progettare e coordinare iniziative di comunicazione per la divulgazione del servizio alla cittadinanza;
- c) a fornire in comodato d'uso gratuito all'Amministrazione provinciale di Parma una postazione comprendente un PC con apparato audio e video, e ad installare il PC;

Art. 4

Responsabili dell'attività

Il responsabile dell'attività, per il Corecom sarà la Dott.ssa Carla Zotti, mentre il responsabile per la Provincia di Parma sarà la Dott.ssa Carla Manghi del Servizio Affari Generali/Ufficio Prevenzione, Corruzione e Trasparenza.

Art. 5

Rimborso spese

- 1. In relazione alla esecuzione delle attività di cui al progetto di collaborazione, è riconosciuta alla Provincia di Parma, a titolo di parziale rimborso delle spese per il costo del personale adibito pro tempore alle attività, e senza che la stessa costituisca alcuna forma di corrispettivo, una somma annuale massima pari ad euro 3.000,00. L'importo liquidato verrà parametrato in base ai mesi di effettiva apertura dello sportello.
- 2. Non configurandosi quale pagamento di corrispettivo, comprensivo di un margine di guadagno, l'onere finanziario derivante dal presente accordo, nell'ottica di una reale condivisione di compiti e responsabilità, rappresenta un contributo alle spese effettivamente sostenute.
- 3. In fase di avvio, in ragione delle ulteriori spese per costi iniziali riconducibili anche ad attività dei collaboratori coinvolti il rimborso corrisposto è incrementato fino ad euro 1.000,00 entro i limiti delle spese effettivamente sostenute e documentate.
- 4. La liquidazione avverrà annualmente, secondo le disposizioni contabili stabilite dall'Amministrazione regionale e previa presentazione, da parte della Provincia di Parma, di una relazione annuale che dovrà pervenire entro e non oltre il 31 dicembre di ogni anno con indicazione dei costi sostenuti.

Art. 6

Durata

- 1. Il presente accordo decorre dalla data di sottoscrizione fino al 31.12.2022 per un rimborso spese complessivo massimo di euro 5.500,00, di cui euro 2.500,00 per l'anno 2021 ed euro 3.000,00 per l'anno 2022 tenuto altresì conto di quanto previsto al precedente art. 5 comma 1.
- 2. L'accordo potrà essere rinnovato per un anno previo accordo scritto fra le parti, da comunicare almeno tre mesi prima della data di scadenza.

Art. 7

Designazione quale responsabile del trattamento dei dati personali

ai sensi del Regolamento U.E. 679/2016.

- 1. La Provincia di Parma effettua trattamenti di dati personali di titolarità dell'Assemblea legislativa, ed è pertanto designata quale Responsabile del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'articolo 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016.
- 2. I trattamenti di dati personali da parte del Responsabile sono disciplinati dalla normativa vigente e dall'Accordo di cui all'Allegato, sottoscritto da entrambe le parti.
- 3. Le spese eventualmente necessarie per garantire Il rispetto della normativa vigente e delle disposizioni di cui all'accordo sono a carico del Responsabile del trattamento.

Art. 8

Sicurezza e riservatezza

- 1. La Provincia di Parma ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli necessari all'esecuzione dell'accordo di collaborazione e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Assemblea legislativa.
- 2. L'obbligo di cui al comma 1 sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione dell'accordo di collaborazione, ad eccezione dei dati che siano o divengano di pubblico dominio.
- 3. La Provincia di Parma è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subcontraenti e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 e ne risponde nei confronti dell'Assemblea legislativa.
- 4. La Provincia di Parma può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nello svolgimento delle prestazioni affidate, solo previa autorizzazione dell'Assemblea legislativa.
- 5. L'Assemblea legislativa potrà effettuare ogni operazione di auditing relativa alle procedure adottate in materia di sicurezza e riservatezza in esecuzione del presente atto.

Art. 9

Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto nel presente accordo, le parti fanno rinvio alle disposizioni del Codice civile e alle norme vigenti in materia.
- 2. Per qualsiasi controversia relativa all'esecuzione e risoluzione del presente accordo, le parti concordano di avvalersi, in via prioritaria, di un organismo di mediazione accreditato presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- 3. Le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Bologna.
- 4. Il presente accordo è esente dall'imposta di bollo e dall'imposta di registro, ai sensi della Tabella All. B del DPR 462/1972 e ss. mm.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90, e trasmesso tramite posta elettronica certificata.

Per la Provincia di Parma

Firmato digitalmente

Dott. Ugo Giudice

Per il Corecom Emilia-Romagna

Firmato digitalmente

Dott.ssa Rita Filippini



Allegato, parte integrante, all'Accordo di collaborazione stipulato tra CORECOM Emilia-Romagna e Provincia di Parma per lo sportello provinciale di supporto ai cittadini nell'accesso al "ConciliaWeb"

Accordo per il trattamento di dati personali

Il presente Accordo costituisce allegato parte integrante dell'Accordo di collaborazione stipulato tra CORECOM Emilia-Romagna (di seguito: "Corecom") e l'Amministrazione provinciale di Parma (di seguito anche "Parti"), che viene designata Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 679/2016 (di seguito: GDPR), in quanto presenta garanzie sufficienti per mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate in modo tale che il trattamento rispetti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni in materia di trattamento dei dati personali e assicuri la tutela degli interessati. Il Responsabile è tenuto a comunicare all'Assemblea legislativa eventuali situazioni sopravvenute che, per il mutare delle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico o per qualsiasi altra ragione, possano incidere sulla propria idoneità allo svolgimento dell'incarico.

In particolare, il trattamento dei dati personali è così individuato:

- Oggetto: supporto e facilitazione ai cittadini utenti di servizi di telefonia nell'accesso alla piattaforma ConciliaWeb;
- Durata: sino alla scadenza dell'Accordo di collaborazione;
- Finalità del trattamento: semplificare per i cittadini l'accesso alla piattaforma ConciliaWeb al fine di diffonderne la conoscenza e consentire l'esercizio dei loro diritti;
- Natura di dati personali trattati: dati comuni;
- Categorie di interessati: cittadini

Le Parti convengono quanto segue

1. Definizioni e disposizioni applicabili

1. Ai fini del presente Accordo si applicano le definizioni e le disposizioni di cui al GDPR, la normativa statale e regionale in materia di protezione dei dati personali, nonché i provvedimenti e le decisioni del Garante per la protezione dei dati personali.

2. Modalità di trattamento dei dati e istruzioni

- 1. Relativamente ai dati personali che tratta per conto dell'Assemblea legislativa, il Responsabile:
- a) tratta tali dati nel rispetto dei principi di necessità, proporzionalità, pertinenza e non eccedenza, in modo lecito e secondo correttezza, solo ai fini dell'esecuzione dell'Accordo di collaborazione e nel rispetto delle istruzioni fornite dall'Assemblea legislativa con il presente accordo;
- b) non trasferisce i dati personali a soggetti terzi, se non nel rispetto delle condizioni di liceità indicate dall'Assemblea legislativa e nel presente Accordo;



- c) non tratta o utilizza i dati personali per finalità diverse da quelle per le quali è designato Responsabile del trattamento;
- d) prima di iniziare ogni trattamento e in qualsiasi altro momento, informa l'Assemblea legislativa se, a proprio parere, una qualsiasi istruzione fornita dalla stessa Assemblea si ponga in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 1.
- 2. Il Responsabile si obbliga a adottare procedure idonee a garantire:
- a) il rispetto dei diritti e delle richieste formulate dagli interessati all'Assemblea legislativa relativamente ai loro dati personali;
- b) l'aggiornamento, la modifica e la correzione, su richiesta dell'Assemblea legislativa, dei dati personali di ogni interessato;
- c) la cancellazione o il blocco dell'accesso ai dati personali a richiesta dell'Assemblea legislativa;
- d) il diritto degli interessati alla limitazione di trattamento, su richiesta dell'Assemblea legislativa.
- 3. Nella disciplina delle procedure di cui al comma 2, il Responsabile si obbliga a conformarsi alle istruzioni eventualmente fornite dall'Assemblea legislativa.
- 4. Il Responsabile del trattamento deve garantire e fornire all'Assemblea legislativa la cooperazione, l'assistenza e le informazioni necessarie per adempiere agli obblighi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1.
- 5. Ai sensi dell'art. 30 del GDPR, il Responsabile del trattamento deve compilare e rendere disponibile a richiesta dell'Assemblea un registro dei trattamenti dati personali.
- 6. Il Responsabile del trattamento assicura la massima collaborazione anche al fine dell'esperimento delle valutazioni di impatto ex art. 35 del GDPR.

3. Misure di sicurezza

- 1. Il Responsabile del trattamento deve adottare e mantenere appropriate misure di sicurezza, sia tecniche che organizzative, per proteggere i dati personali da eventuali distruzioni o perdite di natura illecita o accidentale, da danni, alterazioni, divulgazioni o accessi non autorizzati.
- 2. Il Responsabile del trattamento deve adottare misure tecniche ed organizzative adeguate a salvaguardare la sicurezza dei dati, al fine di prevenire l'intercettazione di comunicazioni o l'accesso non autorizzato a qualsiasi dato personale.
- 3. Al fine di garantire l'adozione di misure tecniche ed organizzative adeguate affinché il trattamento soddisfi i requisiti previsti dal GDPR, ai sensi degli artt. 28, paragrafo 1, e 32 dello stesso, il Responsabile si impegna a conformarsi alle "Misure minime di sicurezza ICT per le pubbliche amministrazioni" individuate da AGID con la circolare 18 aprile 2017, n. 2 (G.U. n. 103 del 5 maggio 2017), tenendo conto dello stato dell'arte e dei costi di attuazione, nonché della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, come anche del rischio di varia probabilità e gravità per i diritti e le libertà delle persone fisiche.
- 4. Il Responsabile del trattamento dà esecuzione all'Accordo di collaborazione in aderenza alle policy dell'Assemblea in materia di privacy e sicurezza informatica, reperibili nella sezione privacy del sito istituzionale dell'Assemblea legislativa; con la sottoscrizione del presente accordo il responsabile dichiara di averne preso visione.



4. Analisi dei rischi, privacy by design e privacy by default

Tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del trattamento dei dati, il Responsabile si impegna:

- a) ad assicurare massima cooperazione e assistenza all'Assemblea legislativa per l'implementazione delle azioni di mitigazione predisposte dalla stessa Assemblea per affrontare eventuali rischi identificati ad esito di apposita analisi;
- b) ad adottare, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, ogni misura tecnica ed organizzativa che l'Assemblea riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dei dati e a tutelare i diritti degli interessati;
- c) a trattare, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, garantendo in particolare che non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica;
- d) a dare esecuzione all'Accordo di collaborazione in aderenza alle policy di privacy by design e by default adottate dall'Assemblea e specificatamente comunicate.

5. Soggetti autorizzati ad effettuare i trattamenti - Designazione

- 1. Il Responsabile del trattamento garantisce competenze ed affidabilità dei propri dipendenti e collaboratori autorizzati al trattamento dei dati personali (di seguito: "incaricati") effettuati per conto dell'Assemblea legislativa.
- 2. Il Responsabile garantisce altresì che gli incaricati abbiano ricevuto adeguata formazione in materia di protezione dei dati personali e sicurezza informatica.
- 3. Il Responsabile, con riferimento alla protezione e gestione dei dati personali, non può imporre ai propri incaricati obblighi di riservatezza meno onerosi di quelli previsti nell'Accordo di collaborazione. In ogni caso, risponde direttamente per qualsiasi divulgazione di dati personali effettuata dai propri incaricati, in violazione dell'Accordo di collaborazione, del presente Accordo e delle disposizioni di cui all'articolo 1.

6. Sub-responsabili del trattamento di dati personali

- 1. Nel corso dell'esecuzione dell'Accordo di collaborazione, il Responsabile è autorizzato, sin d'ora, a designare altri responsabili del trattamento ("Sub-responsabili"), previa informazione all'Assemblea legislativa, stipulando con gli stessi un Accordo ai sensi dell'articolo 28, paragrafo 4, del GDPR, che preveda condizioni vincolanti in materia di trattamento dei dati personali non meno onerose di quelle contenute nel presente Accordo. In particolare, nell'ambito dell'Accordo tra Responsabile e Sub-responsabili è posto in capo a questi ultimi l'obbligo di consentire all'Assemblea legislativa di esercitare l'attività di vigilanza di cui all'articolo 9.
- 2. Nell'Accordo di cui al comma 1, il Sub-responsabile si obbliga a stipulare con l'Assemblea legislativa, su richiesta della stessa, un Accordo per il trattamento di dati che, salvo ulteriori e specifiche previsioni, preveda gli stessi contenuti di cui al presente Accordo.
- 3. Qualora il Sub-responsabile non adempia ai propri obblighi in materia di protezione dei dati, il Responsabile conserva nei confronti dell'Assemblea legislativa la responsabilità dell'adempimento degli stessi.



7. Trattamento dei dati personali fuori dell'Unione Europea

1. L'Assemblea legislativa non autorizza il trasferimento dei dati personali oggetto di trattamento al di fuori dell'Unione Europea.

8. Cancellazione dei dati personali

1. Il Responsabile provvede, su richiesta dell'Assemblea legislativa, alla restituzione o alla cancellazione dei dati personali trattati alla cessazione dell'Accordo di collaborazione, in qualsiasi circostanza in cui sia richiesto dall'Assemblea o, in ogni caso, al termine del periodo di conservazione dei dati stessi.

9. Vigilanza

- 1. Il Responsabile si rende disponibile a specifiche attività di revisione ed ispezione in tema di privacy e sicurezza informatica da parte dell'Assemblea legislativa.
- 2. Il Responsabile consente all'Assemblea l'accesso ai propri locali, ai computer, ai sistemi informativi, agli atti, ai documenti e a qualsiasi altro supporto fisico o informatico, al fine di verificare il rispetto degli obblighi derivanti dall'Accordo di collaborazione, dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo 1.
- 3. L'esperimento di tali verifiche non può avere ad oggetto dati di terze parti, né informazioni sottoposte ad obblighi di riservatezza sulla base della normativa vigente.
- 4. Le verifiche previste dal presente articolo possono essere esperite dall'Assemblea legislativa anche richiedendo al Responsabile di attestare la conformità della propria organizzazione agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dalle disposizioni di cui all'articolo 1.

10. Indagini dell'Autorità e reclami

- 1. Nei limiti delle disposizioni di cui all'articolo 1, il Responsabile o il Sub-responsabile informa tempestivamente l'Assemblea legislativa:
- a) delle richieste o delle comunicazioni del Garante per la protezione dei dati personali o delle forze dell'ordine;
- b) delle istanze ricevute da soggetti interessati.
- 2. Il Responsabile fornisce gratuitamente la necessaria assistenza all'Assemblea legislativa per garantire che la stessa possa rispondere a tali richieste, istanze o comunicazioni nei termini previsti.

11. Violazione dei dati personali (data breach) e obblighi di notifica

- 1. Il Responsabile, in virtù di quanto previsto dall'art. 33 del GDPR, deve comunicare, a mezzo di posta elettronica certificata, all'Assemblea legislativa, tempestivamente e comunque non oltre 24 (ventiquattro) ore da quando ne abbia avuto notizia, qualsiasi violazione di sicurezza che abbia comportato accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso ai dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati, ivi incluse quelle che abbiano riguardato i Subresponsabili. Fermo restando quanto previsto dall'art. 33, paragrafo 3, del GDPR, tale comunicazione deve contenere ogni altra informazione utile alla gestione del data breach.
- 2. Il Responsabile deve fornire il supporto necessario all'Assemblea legislativa ai fini delle indagini e delle valutazioni in ordine alla violazione di dati, anche al fine di individuare, prevenire e limitare gli effetti negativi della stessa, conformemente ai suoi obblighi e, d'intesa con l'Assemblea, per svolgere qualsiasi azione che si renda necessaria per porre rimedio alla violazione stessa. Il Responsabile non può rilasciare alcuna



dichiarazione pubblica, né pubblicare alcun comunicato stampa riguardante eventuali data breach o violazioni di trattamento senza il previo consenso scritto dell'Assemblea.

12. Responsabilità e manleve

- 1. Il Responsabile tiene indenne e manleva l'Assemblea legislativa da ogni perdita, costo, sanzione, danno e da ogni responsabilità di qualsiasi natura derivante o in connessione con una qualsiasi violazione delle disposizioni di cui al presente Accordo commessa dal Responsabile o dai Sub-responsabili.
- 2. Nel caso in cui emergano violazioni del presente Accordo o delle disposizioni di cui all'articolo 1, il CORECOM può risolvere l'Accordo di collaborazione
- 3. A fronte della ricezione di un reclamo relativo alle attività oggetto del presente Accordo, il Responsabile:
- a) avverte, tempestivamente ed in forma scritta, l'Assemblea legislativa;
- b) non fornisce dettagli al reclamante senza la previa intesa con l'Assemblea legislativa;
- c) non transige la controversia senza il previo consenso scritto dell'Assemblea;
- d) fornisce all'Assemblea l'assistenza necessaria alla gestione del reclamo.

Quanto sopra è letto, approvato e sottoscritto dalle Parti.

Il presente Accordo viene sottoscritto unicamente in forma digitale, ai sensi dell'articolo 15, comma 2-bis. della legge n. 241/90.

Per la Provincia di Parma

Per il Corecom Emilia-Romagna

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Dott. Ugo Giudice

Dott.ssa Rita Filippini